

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.123 del 04 agosto 2015

Oggetto: *Accordo Quadro per la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per malati affetti da S.L.A. – Proroga Accordi*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata

di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art. 3 comma 34 e dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006";

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale Soresa n. 169 del 17/12/2012 veniva indetta una procedura aperta per la "conclusione di un accordo quadro per la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per malati affetti da S.L.A." per un importo complessivo massimo di € 600.000,00 da aggiudicare con più fornitori secondo il criterio del prezzo più basso;

- che con successiva determina del Direttore Generale n. 34 del 17/04/2013 la Soresa spa procedeva alla conclusione dell'Accordo Quadro per la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per malati affetti da S.L.A. con gli operatori economici e secondo la graduatoria di merito sotto riportata:

Pos.	Ditta	indirizzo	Prezzo offerto	Prodotto offerto
1	Vitalaire Italia spa	Via Capecelatro, 69 - Milano	€ 380,00	Tobii Pceye

2	Tiflosystem spa	Via IV Novembre, 12/B - Piombino Dese (PD)	€ 395,00	Seetech Plus
3	Linde Medicale srl	Via Guido Rossa, 3 – Arluno (MI)	€ 423,00	Easyeyes
4	Eubios srl	Via Linara, 3 – Limatola (BN)	€ 450,00	Dialog 2 TM4
5	Vivisol Napoli srl	Agg. Sviluppo Ind.le Consorzio ASI – Marcianise (CE)	€ 497,00	Eyegaze System vers. Standard e tablet

- che in data 31/07/2013 e 26/08/2013 venivano sottoscritti con gli operatori economici sopraindicati n. 5 Accordi Quadro per la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per malati affetti da S.L.A. aventi scadenza al 31/07/2015 e 26/08/2015;

ATTESO

- che la durata degli Accordi Quadro stipulati con i singoli operatori economici era fissata in 24 mesi dalla stipula e, pertanto, gli stessi sono recentemente scaduti o di prossima scadenza;
- che l'art. 4 comma 2 dell'Accordo Quadro prevede la possibilità di prorogare la durata originaria fino ad un massimo di quattro mesi a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento medesimo;

3

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro potevano essere aggiudicati Appalti Specifici per un quantitativo complessivo pari a n. 50 ausili di comunicazione per pazienti affetti da S.L.A. nel periodo di vigenza;
- che alla data di scadenza degli Accordi Quadro, il quantitativo complessivo di 50 ausili di comunicazione non risulta ancora del tutto esaurito.

Tanto premesso, Il Direttore Generale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla statuto sociale e dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014


DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1) di prorogare gli Accordi Quadro stipulati con gli operatori economici indicati in premessa ed aventi ad oggetto la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per malati affetti da S.L.A. per un periodo di quattro mesi;

2) di notificare il presente provvedimento agli operatori economici ed alle Aziende Sanitarie interessate

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
(Ing. Renato Donna)

